

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SERGIO SCIBETTA

Seduta del 28/04/2026

FATTO

Con ricorso del 04/01/2026, il ricorrente ha riferito di avere ricevuto numerosi solleciti di pagamento per le rate di un mutuo contratto ma che, in riscontro a tali istanze, avrebbe condizionato il pagamento alla puntuale rendicontazione delle spese a lui addebitate, criticando la condotta dell'intermediario per un addebito mensile di € 5,00 che non era originariamente previsto nel contratto e per il quale non avrebbe ricevuto alcuna proposta di modifica unilaterale da parte dell'intermediario. Il ricorrente contesta anche che l'intermediario avrebbe lamentato che alcuni pagamenti non sarebbero andati a buon fine per mancanza di provvista laddove gli stessi sono eseguiti a mezzo bonifico da conto intrattenuto presso altro intermediario.

In ragione dei predetti elementi di contestazione il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ulteriore debito preteso dall'intermediario in assenza di titolo e senza che sia stata perfezionata la procedura prevista dal TUB per la modifica unilaterale del contratto.

Con le proprie controdeduzioni l'intermediario convenuto ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto del relativo reclamo preventivo.

Nel merito la parte resistente si è opposta alle istanze del ricorrente giustificando l'addebito della somma di € 5,00 mensili come commissioni di incasso per i pagamenti effettuati tramite disposizioni da altri intermediari già previste nel documento di sintesi facente parte del contratto di mutuo sottoscritto dal cliente.

L'intermediario ha respinto le contestazioni inerenti l'asserito addebito di somme non concordate evidenziando che esse sono state sempre inserite nell'informativa annuale inviata al cliente e che, non

costituendo una variazione rispetto alle condizioni originarie, non risulta fondato il richiamo alla procedura per la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

In conclusione l'intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso con riconoscimento della correttezza della propria condotta.

Con repliche del 7/3/2026 il ricorrente si è opposto all'eccezione di inammissibilità formulata dall'intermediario evidenziando di aver proposto reclamo preventivo tramite raccomandata a/r del 10/10/2025 regolarmente recapitata in data 15/10/2025.

A supporto del proprio ricorso, il ricorrente ha operato altresì un richiamo ad una precedente decisione dell'Arbitro Bancario e Finanziario con cui era stata riconosciuta l'illegittimità della chiusura del rapporto di conto corrente effettuata dall'intermediario ed in virtù della quale le maggiori spese che il cliente avrebbe dovuto sostenere mensilmente per il pagamento delle rate di mutuo sarebbero dovute restare a carico dell'intermediario.

DIRITTO

Il ricorso sottoposto al Collegio verte in tema contratto di contratto di mutuo ed ha per oggetto la verifica della legittimità degli addebiti operati dall'intermediario e contestati dal ricorrente.

In via preliminare il Collegio è chiamato ad esaminare l'eccezione di inammissibilità proposta dall'intermediario e relativa alla mancata proposizione di un idoneo reclamo preventivo prima del ricorso introduttivo del procedimento.

Difatti, in forza delle Disposizioni ABF, il ricorso deve essere preceduto dall'invio di un reclamo all'intermediario ossia di quello che viene definito come *“atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es., lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento anche omissivo”*.

In sede di repliche il ricorrente ha prodotto una nota inviata tramite raccomandata a/r nel mese di ottobre dell'anno 2025 ma a detta dell'intermediario tale missiva non sarebbe idonea ad essere considerata come reclamo preventivo in quanto consisterebbe in una mera richiesta di informazioni.

In virtù del tenore letterale della nota (prodotta dallo stesso ricorrente) ed anche alla luce delle numerose decisioni Abf sull'argomento, l'eccezione deve ritenersi fondata ed il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile.

Pur senza alcuna pretesa di approfondimento, si rileva che comunque anche il merito del ricorso non appare *prima facie* fondato dato che la pronuncia Abf già intercorsa tra le parti sembrerebbe limitata ai maggiori costi già sostenuti alla data della decisione mentre i costi e gli addebiti posti a fondamento dell'odierno ricorso costituirebbero voci di debito ulteriori che appaiono comunque giustificate dalle previsioni contrattuali e dalla espressa previsione nelle condizioni contrattuali del finanziamento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE